

Regolamento d'esame concernente l'esame professionale superiore "Accompagnamento socioprofessionale"

Modifica del 1 GEN 2015

L'organo responsabile,

visto l'articolo 28 cpv 2 della legge federale sulla formazione professionale del 13 dicembre 2002¹,

decreta:

I

Il regolamento d'esame concernente l'esame professionale superiore Accompagnamento socioprofessionale del 23 aprile 2013 viene modificato nel seguente modo:

3.12 La pubblicazione deve almeno indicare:

- le date degli esami;
- la tassa per la dissertazione della tesi e la tassa d'esame;
- il recapito per l'iscrizione;
- il termine dell'iscrizione;
- il termine per la presentazione della dissertazione della tesi,
- il termine per presentazione della tesi di laurea;
- le modalità di svolgimento dell'esame.

3.13 La dissertazione della tesi di diploma deve essere consegnata al segretariato d'esame al più presto 3 mesi e al più tardi 1 mese prima del termine d'iscrizione insieme alla conferma del pagamento della tassa per la dissertazione. Determinante è il momento del ricevimento dei documenti indicati in precedenza. Un ritardo nella consegna della documentazione completa ha, come conseguenza, la non ammissione. In questo caso valgono le disposizioni alla cifra 3.34.

¹ RS 412.10

3.14 L'approvazione, rispettivamente il rifiuto d'approvazione, della dissertazione della tesi da parte della direzione d'esame avviene entro 3 settimane dalla sua ricezione. Nel caso di rifiuto (mancata approvazione), la dissertazione può essere perfezionata al massimo due volte a condizione che siano rispettati i termini della cifra 3.13. L'approvazione della dissertazione vale solo per la successiva sessione d'esame. Una dissertazione sostanzialmente simile in una successiva sessione d'esame sarà rifiutata, rispettivamente non sarà approvata.

3.4 Spese

3.41 In caso di approvazione, la tassa per la dissertazione viene detratta dalla tassa d'esame secondo la cifra 3.42. Non sussiste alcun diritto al rimborso di tale tassa se la dissertazione viene rifiutata, se non ha luogo alcuna iscrizione all'esame finale o se per altri motivi l'ammissione all'esame finale viene rifiutata.

3.42 Il candidato o la candidata versa la tassa d'esame previa conferma della sua ammissione entro 4 mesi prima dell'inizio dell'esame. La tassa per il rilascio del diploma, l'iscrizione del nominativo del titolare nel registro dei titolari di diploma e l'eventuale contributo per le spese di materiale sono rimosse separatamente. Queste spese sono a carico dei candidati.

3.43 Al candidato o alla candidata che si ritira dall'esame nei termini previsti alla cifra 4.2 o che si deve ritirare dall'esame per motivi validi, viene rimborsato l'importo pagato dedotte le spese occorse.

3.44 Chi non supera l'esame finale non ha diritto ad alcun rimborso.

3.45 La tassa d'esame per i candidati ripetenti è fissata dalla commissione GQ, di caso in caso, tenendo conto delle parti d'esame da ripetere.

3.46 Le spese di viaggio, vitto, alloggio e assicurazione durante l'esame finale sono a carico dei candidati.

II

Questa modifica entra in vigore il 1° gennaio 2015

Zurigo, il 19.12.2014

Associazione svizzera per l'esame socioprofessionale superiore «Accompagnamento socioprofessionale»



Prisca D'Alessandro, Presidente

Questa modifica è stata accettata.

Berna, il **1 GEN 2015**

Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione SEFRI



Rémy Hübschi

Capodivisione Formazione professionale superiore

Associazione svizzera per l'esame professionale superiore «Accompagnamento socioprofessionale»

REGOLAMENTO D'ESAME

per

**l'esame professionale superiore per accompagnatori e accompagnatrici socio-
professionali**

del **23 APR 2013**

(secondo il sistema modulare con esame finale)

Visto l'articolo 28, capoverso 2 della legge federale del 13 dicembre 2002 sulla formazione professionale, l'organo responsabile di cui al punto 1.2 emana il seguente regolamento d'esame:

1 DISPOSIZIONI GENERALI

1.1 Scopo dell'esame

Campo professionale

Gli accompagnatori e le accompagnatrici socioprofessionali hanno il compito di supportare e sostenere le persone che a causa di disabilità, infortunio, malattia, dipendenza, disoccupazione di lunga durata, criminalità, contesto migratorio, problemi di salute mentale, ecc. hanno un difficile accesso al mondo del lavoro.

Essi operano in diverse istituzioni, ad esempio negli istituti per disabili, nei centri di riabilitazione, nei centri di formazione professionale, nelle cliniche per curare le dipendenze, in progetti di lavoro in materia di disoccupazione, assistenza sociale e migrazione, negli istituti di esecuzione delle pene e delle misure, ecc.

Principali competenze operative professionali

Gli accompagnatori e le accompagnatrici socioprofessionali dispongono di una vasta conoscenza, di abilità e competenze connesse ai processi di lavoro, fondamentali negli accordi socioprofessionali; essi possono:

- pianificare, implementare, valutare e adattare i programmi di supporto;
- acquisire contratti idonei e creare prodotti e prestazioni di servizi;
- gestire un'unità di produzione o di prestazione di servizio in un istituto;
- impostare la cooperazione con e tra i clienti;
- collaborare con i partner interni ed esterni e con i gruppi interessati.

Esercizio della professione

Gli accompagnatori e le accompagnatrici socioprofessionali sostengono e incoraggiano i loro clienti per:

- realizzare opportuni accordi di lavoro volti a consentire a queste persone, nonostante le loro difficoltà, di perseguire un'attività dotata di valore aggiunto o di utilità produttiva;
- accompagnare e supportare queste persone dal punto di vista socioprofessionale al fine di ampliarne le competenze personali, sociali e professionali e per consentire loro una vita il più possibile indipendente;

- offrire loro consulenza e supporto nel corso del (re)inserimento nel mercato del lavoro.

Contributo della professione per la società e l'economia

Il lavoro è un diritto umano, una pietra miliare dell'identità dell'uomo e la condizione per una vita economicamente indipendente. Gli accompagnatori e le accompagnatrici socioprofessionali supportano e affiancano i propri clienti nell'ambito della (re)integrazione professionale e sociale e nel recupero di un ruolo il più possibile autonomo nella società.

Durante l'esame professionale superiore i candidati dimostrano di avere le necessarie conoscenze, le abilità e le competenze operative combinate e di saperle utilizzare nel quotidiano esercizio della professione, adeguandole alle disposizioni contrattuali e alla situazione.

1.2 Organo responsabile

- 1.21 L'organo responsabile è costituito dalla seguente o dalle seguenti organizzazioni del mondo del lavoro:
Associazione svizzera per l'esame professionale federale superiore «Accompagnamento socioprofessionale»
- 1.22 L'organo responsabile è competente per tutta la Svizzera.

2 ORGANIZZAZIONE

2.1 Composizione della commissione per la garanzia della qualità

- 2.11 Tutti i compiti concernenti il rilascio del diploma sono assunti da una commissione per la garanzia della qualità (commissione GQ). La commissione GQ è composta da almeno 5 membri eletti dall'organo responsabile per un periodo di 4 anni.
- 2.12 L'organo responsabile designa il Presidente o la Presidente della commissione GQ. La commissione si auto-costituisce. Essa è in grado di deliberare alla presenza della maggioranza dei membri. Le deliberazioni richiedono la maggioranza dei membri presenti. In caso di parità, è il/la Presidente a decidere.
- 2.13 La commissione GQ nomina un perito con la mansione di esaminatore e definisce le specifiche tecniche da seguire.

2.2 Compiti della commissione GQ

- 2.21 La commissione GQ:
- a) emana le direttive inerenti al regolamento d'esame e le aggiorna periodicamente;
 - b) fissa le tasse d'esame;
 - c) fissa la data e il luogo dell'esame finale;
 - d) definisce il programma d'esame;
 - e) predispone la preparazione dei compiti d'esame e cura lo svolgimento dell'esame finale;
 - f) nomina i periti, li forma per le loro funzioni e li impiega;
 - g) decide l'ammissione all'esame finale come pure l'eventuale esclusione dallo stesso;
 - h) stabilisce i contenuti dei moduli e i requisiti degli esami modulari;
 - i) verifica gli attestati di fine modulo, valuta l'esame finale e decide il conferimento del diploma;
 - j) tratta le domande e i ricorsi;

- k) sottopone all'organo responsabile il bilancio, che deve essere approvato dallo stesso;
 - l) controlla periodicamente l'attualità dei moduli, ne ordina l'aggiornamento e determina la durata della validità dei certificati di fine modulo;
 - m) decide il riconoscimento e il computo di altri titoli o prestazioni;
 - n) rende conto della sua attività alle istanze superiori e alla Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione (SEFRI);
 - o) provvede allo sviluppo e alla garanzia della qualità, in particolare all'aggiornamento regolare del profilo di qualificazione in conformità alle esigenze del mercato del lavoro.
- 2.22 La commissione GQ può delegare compiti amministrativi e di gestione a una segreteria.

2.3 Notifica al pubblico / Vigilanza

- 2.31 L'esame finale ha luogo sotto la vigilanza della Confederazione. Non è pubblico. In casi particolari, la commissione GQ può concedere delle deroghe.
- 2.32 La SEFRI riceve tempestivamente l'invito all'esame finale e la relativa documentazione.

3 PUBBLICAZIONE, ISCRIZIONE, AMMISSIONE, SPESE

3.1 Pubblicazione

- 3.11 L'esame finale è pubblicato almeno 8 mesi prima del suo inizio nelle tre lingue ufficiali.
- 3.12 La pubblicazione deve almeno indicare:
- le date degli esami;
 - la tassa d'esame;
 - il recapito per l'iscrizione;
 - il termine dell'iscrizione;
 - il termine per la presentazione della dissertazione della tesi,
 - il termine per presentazione della tesi di laurea;
 - le modalità di svolgimento dell'esame.
- 3.13 La dissertazione della tesi deve essere consegnata in segreteria almeno 3 mesi e al più tardi 1 mese prima del termine dell'iscrizione all'esame. L'approvazione o il rifiuto della dissertazione avviene entro 3 settimane dalla consegna in segreteria. L'approvazione è valida per le successive due sessioni d'esame.

3.2 Iscrizione

All'iscrizione devono essere allegati:

- a) un riepilogo della formazione assolta e della pratica professionale svolta;
- b) le copie dei titoli e dei certificati di lavoro richiesti per essere ammessi all'esame;
- c) le copie dei certificati di fine modulo o delle relative dichiarazioni di equipollenza;
- d) l'approvazione della dissertazione della tesi;
- e) l'indicazione della lingua in cui si vuole essere esaminati;
- f) la copia di un documento d'identità con fotografia;
- g) il numero di previdenza sociale.

3.3 Ammissione

3.31 All'esame finale è ammesso chi:

- a) è in possesso di un attestato federale di capacità di 3 o 4 anni o di un certificato equivalente e in grado di dimostrare un minimo di un anno d'esperienza lavorativa;
oppure
abbia concluso l'istruzione di livello secondario e sia in grado di dimostrare almeno tre anni di pratica professionale;
oppure
abbia conseguito un diploma di livello terziario e sia in grado di dimostrare almeno tre anni di pratica professionale.
- b) in aggiunta ai requisiti di cui alla lettera a), dimostri di avere almeno quattro anni di esperienza lavorativa nell'ambito socioprofessionale con un tasso di occupazione medio pari ad almeno il 60%.
- c) disponga dei necessari certificati di fine modulo o delle relative dichiarazioni di equipollenza.
- d) disponga dell'approvazione della dissertazione della tesi.

È fatta riserva del pagamento della tassa d'esame entro i termini fissati, nonché della puntuale e completa presentazione della tesi.

3.32 Per l'ammissione all'esame finale devono essere presentati i seguenti certificati di fine modulo per ciascuno dei seguenti cinque moduli:

- Modulo 1: Pianificare, implementare, valutare e adattare i programmi di supporto
- Modulo 2: Acquisire contratti idonei e creare prodotti / fornire servizi
- Modulo 3: Gestire una produzione o un'unità di servizio in un istituto
- Modulo 4: Impostare la cooperazione con e tra i clienti
- Modulo 5: Collaborare con i partner interni ed esterni / con i gruppi interessati

Il contenuto e i requisiti dei singoli moduli sono specificati nella descrizione dei moduli dell'organo responsabile (designazione del modulo e dei requisiti concernenti i controlli di competenze). Essa è riportata nelle direttive e in appendice alle stesse.

3.33 La SEFRI decide l'equipollenza dei certificati e dei diplomi conseguiti all'estero.

3.34 La decisione in merito all'ammissione all'esame finale è comunicata al candidato per iscritto almeno 5 mesi prima dell'inizio dell'esame finale. Ogni decisione negativa deve indicare la motivazione e i rimedi giuridici.

3.4 Spese

3.41 Il candidato o la candidata versa la tassa d'esame previa conferma della sua ammissione entro 4 mesi prima dell'inizio dell'esame. I contributi per la stesura del diploma, l'iscrizione del nominativo del titolare nel registro dei titolari di diploma e l'eventuale contributo per le spese di materiale sono rilevate separatamente. Queste spese sono a carico dei candidati.

3.42 A chi, conformemente al punto 4.2, si ritira nei termini prescritti o deve ritirarsi dall'esame finale per motivi validi, viene rimborsato l'importo pagato, dedotte le spese sostenute.

3.43 Chi non supera l'esame finale non ha diritto ad alcun rimborso.

3.44 La tassa d'esame per i candidati ripetenti è fissata dalla commissione GQ, di caso in caso, tenendo conto delle parti d'esame da ripetere.

- 3.45 Le spese di viaggio, vitto, alloggio e assicurazione durante l'esame finale sono a carico dei candidati.

4 SVOLGIMENTO DELL'ESAME FINALE

4.1 Convocazione

- 4.11 L'esame finale ha luogo se almeno 30 candidati adempiono alle condizioni d'ammissione.
- 4.12 Le persone candidate hanno diritto a essere esaminate in una delle tre lingue ufficiali: italiano, francese o tedesco.
- 4.13 Le persone candidate sono convocate almeno 30 giorni prima dell'inizio dell'esame finale. La convocazione comprende:
- a) il programma d'esame con l'indicazione precisa del luogo, della data e dell'ora dell'esame finale come pure degli ausili che il candidato è autorizzato a usare e a portare con sé;
 - b) l'elenco dei periti.
- 4.14 Le richieste di ricusa dei periti e dei candidati alla terza parte d'esame (gruppi di discussione) devono essere presentate alla commissione GQ al più tardi 5 mesi prima dell'inizio dell'esame, debitamente motivate. La commissione GQ presenta ai candidati la lista dei nomi dei periti e dei candidati registrati dopo la scadenza e adotta le disposizioni necessarie.

4.2 Ritiro

- 4.21 I candidati possono ritirare la propria iscrizione entro la data di presentazione della tesi.
- 4.22 Passato questo termine, il ritiro deve essere giustificato da motivi validi. Sono considerati motivi validi:
- a) maternità;
 - b) malattia e infortunio;
 - c) lutto nella cerchia ristretta;
 - d) servizio militare, civile o di protezione civile imprevisto.
- 4.23 Il candidato deve immediatamente notificare per iscritto alla commissione GQ i motivi del suo ritiro e giustificarli.

4.3 Mancata ammissione ed esclusione

- 4.31 I candidati che, in relazione alle condizioni di ammissione, danno scientemente indicazioni false o cercano in altri modi di ingannare la Commissione GQ, non vengono ammessi all'esame finale.
- 4.32 È escluso dall'esame finale chi:
- a) utilizza ausili non autorizzati;
 - b) infrange in modo grave la disciplina dell'esame;
 - c) tenta di ingannare i periti.
- 4.33 L'esclusione dall'esame deve essere decisa dalla commissione GQ. Il candidato ha il diritto di sostenere l'esame finale con riserva fino al momento in cui la commissione GQ non ha preso la sua decisione.

4.4 Sorveglianza degli esami, periti

- 4.41 L'esecuzione dei lavori d'esame scritti è sorvegliata da almeno una persona competente. Quest'ultima annota le sue osservazioni per iscritto.

- 4.42 La valutazione dei lavori d'esame scritti è effettuata da almeno due periti che determinano la nota di comune accordo.
- 4.43 Almeno due periti presenziano agli esami orali, prendono nota del colloquio d'esame così come dello svolgimento generale, valutano le prestazioni e determinano la nota di comune accordo.
- 4.44 I periti sono ricusati se sono parenti, se sono o sono stati docenti principali dei corsi di preparazione, se sono o sono stati superiori, collaboratori o colleghi del candidato.
- 4.5 Riunione conclusiva per l'attribuzione delle note**
- 4.51 In una riunione indetta al termine dell'esame, la commissione GQ decide in merito al superamento dello stesso. La persona in rappresentanza della SEFRI è invitata per tempo alla suddetta riunione.
- 4.52 I parenti, coloro che sono o sono stati superiori, collaboratori o colleghi del candidato, così come i suoi docenti dei corsi di preparazione devono essere ricusati al momento della decisione del conferimento del diploma.

5 ESAME FINALE

5.1 Parti dell'esame

5.11 L'esame finale comprende le seguenti parti intermodulari e dura:

Parte d'esame		Genere d'esame	Durata	Ponderazione
1	Tesi:			2x
		Voce 1 Tesi <i>scritto</i>	preparata precedente- mente	
		Voce 2 Presentazione e discussione tecnica della tesi <i>orale</i>	circa 50 min.	
2	Conoscenze pro- fessionali			1x
		Voce 1 Conoscenze professionali di base <i>scritto</i>	60 min.	
		Voce 2 Caso di studio esemplificati- vo <i>scritto</i>	120 min.	
3	Discussione di gruppo	<i>orale</i> (senza tempo di preparazione)	circa 120 min.	1x
Totale			circa 350 min.	

5.12 La commissione GQ definisce la valutazione delle voci nelle linee guida.

5.2 Esigenze d'esame

- 5.21 Le disposizioni dettagliate in merito all'esame finale sono specificate nelle linee guida.
- 5.22 La commissione GQ decide l'equivalenza di parti d'esame o moduli di altri esami di livello terziario già conclusi e l'eventuale dispensa dall'esame nelle corrispondenti parti previste dal presente regolamento.

6 VALUTAZIONE E NOTE

6.1 Disposizioni generali

La valutazione dell'esame finale, delle singole parti d'esame e delle eventuali voci d'esame viene espressa in note. Si applicano le disposizioni di cui ai punti 6.2 e 6.3 del regolamento.

6.2 Valutazione

- 6.21 Le note delle voci sono espresse con punti interi o mezzi punti, conformemente al punto 6.3.
- 6.22 La nota di una parte d'esame è determinata dalla media delle note delle voci in cui si suddivide. Essa è arrotondata a un decimale. Se il metodo di valutazione non contempla note di voci, la nota della parte d'esame conseguita direttamente viene impartita conformemente al punto 6.3.
- 6.23 La nota complessiva è data dalla media ponderata delle note delle singole parti d'esame. Essa è arrotondata a un decimale.

6.3 Valore delle note

Le prestazioni sono valutate con note da 6 a 1. Il 4 e le note superiori designano prestazioni sufficienti. Non sono ammesse note intermedie diverse dai mezzi punti.

6.4 Condizioni per il superamento dell'esame finale e per il rilascio del diploma

- 6.41 L'esame finale è superato quando ogni parte d'esame viene valutata almeno con il 4.
- 6.42 L'esame finale non è superato se il candidato:
- a) non si ritira entro il termine previsto;
 - b) non si presenta pur non avendo motivi validi;
 - c) si ritira dopo l'inizio pur non avendo motivi validi;
 - d) deve essere escluso dallo stesso.
- 6.43 La commissione GQ si basa esclusivamente sulle prestazioni fornite durante l'esame finale per decidere circa il superamento di quest'ultimo. Chi supera l'esame ottiene il diploma federale.
- 6.44 La commissione GQ rilascia a ogni candidato un certificato d'esame finale, da quale risulta almeno:
- a) la conferma dei certificati di fine modulo richiesti o delle attestazioni di equipolenza;
 - b) le note delle singole voci e delle singole parti d'esame e la nota complessiva dell'esame finale;
 - c) il superamento o meno dell'esame finale;
 - d) l'indicazione dei rimedi giuridici nel caso in cui non venga rilasciato il diploma.

6.5 Ripetizione

- 6.51 Chi non ha superato l'esame finale può ripeterlo due volte.
- 6.52 La ripetizione si limita solo alle parti d'esame nelle quali è stata fornita una prestazione insufficiente. Se la nota della parte dell'esame 1 o 2 è insufficiente, la ripetizione dell'esame include solo le voci che sono state valutate insufficienti.
- 6.53 Per la ripetizione si applicano le stesse condizioni d'iscrizione e d'ammissione valide per il primo esame finale.

7 DIPLOMA, TITOLO E PROCEDURA

7.1 Titolo e pubblicazione

7.11 Il diploma federale è rilasciato su mandato della commissione GQ dalla SEFRI e porta le firme della direzione della SEFRI e della/del Presidente della commissione GQ.

7.12 I titolari del diploma sono autorizzati a portare il seguente titolo protetto:

- **Diplomierter Arbeitsagoge / diplomierte Arbeitsagodin**
- **Accompagnant socioprofessionnel diplômé / accompagnante socioprofessionnelle diplômée**
- **Accompagnatore socioprofessionale diplomato / accompagnatrice socioprofessionale diplomata**

Quale traduzione del titolo in lingua inglese è consigliata la formula: Job Attendant with Advanced Federal Diploma of Professional Education and Training.

7.13 I nominativi dei titolari del diploma sono iscritti in un registro tenuto dalla SEFRI.

7.2 Ritiro del diploma

7.21 La SEFRI può ritirare un diploma conseguito illegalmente; sono riservati eventuali procedure penali.

7.22 Contro la decisione della SEFRI può essere interposto ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale entro 30 giorni dalla sua notifica.

7.3 Rimedi giuridici

7.31 Contro le decisioni della commissione GQ relative all'esclusione dall'esame finale o al rifiuto di rilasciare il diploma può essere inoltrato ricorso presso la SEFRI, entro 30 giorni dalla notificazione. Il ricorso deve contenere le richieste del ricorrente e le relative motivazioni.

7.32 In prima istanza, la decisione sui ricorsi spetta alla SEFRI. Contro la sua decisione può essere interposto ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale entro 30 giorni dalla sua notifica.

8 COPERTURA DELLE SPESE D'ESAME

8.1 L'organo responsabile fissa, su proposta della commissione GQ, le vacanze secondo le quali vengono remunerati i membri della commissione GQ e i periti.

8.2 L'organo responsabile si fa carico delle spese d'esame, nella misura in cui non siano coperte dalle tasse d'esame, dal contributo della Confederazione e da altre fonti.

8.3 Al termine dell'esame la commissione GQ invia alla SEFRI, conformemente alle sue direttive, un dettagliato conto economico. Su questa base la SEFRI fissa il contributo federale per lo svolgimento dell'esame.

9 DISPOSIZIONI FINALI

9.1 Abrogazione del diritto previgente

Il regolamento del 22 aprile 2009 concernente l'esame professionale superiore di accompagnatori e accompagnatrici socioprofessionali è abrogato.

9.2 Disposizioni transitorie

9.21 I certificati di settore

- Accompagnatori e accompagnatrici socioprofessionali Agogis INSOS
- Accompagnatori e accompagnatrici socioprofessionali VAS
- Accompagnatori e accompagnatrici socioprofessionali IfA
- Accompagnatori e accompagnatrici socioprofessionali sistemici AEB DMT (Accademia Euregio)
- Accompagnatori e accompagnatrici socioprofessionali sistemici IGST, i cui titoli sono stati emessi prima del 22 aprile 2009 e che fino al 21 aprile 2014 hanno diritto alla libera acquisizione del diploma federale. A questo proposito è necessario rimettere alla commissione GQ il pagamento di una tassa obbligatoria adeguata. L'ammontare della tassa è determinato dall'organo responsabile.

9.22 Chi, ai sensi del punto 9.21, ha iniziato un corso prima del 22 aprile 2009 e lo conclude al più tardi entro il 21 aprile 2014 acquisendo i certificati di settore idonei, può, dietro presentazione di detti certificati (ma senza la presentazione dei certificati di competenza o dei certificati di fine modulo) essere ammesso per l'ultima volta all'esame finale nel 2014.

9.23 Nel 2013 sarà eseguito un esame finale adeguato, in conformità con il regolamento precedente del 22 aprile 2009.

9.24 Coloro che richiedono la ripetizione dell'esame dopo il precedente regolamento del 22 aprile 2009, alla fine del 2015 avranno l'opportunità di una prima o seconda prova ripetizione.

9.25 Agli esami finali del 2014 e del 2015 è ammesso anche chi ha soddisfatto i requisiti di ammissione di cui al precedente regolamento del 22 aprile 2009.

9.26 Per gli esami finali del 2014-2017 saranno riconosciuti come validi i certificati di competenza e i certificati di fine modulo acquisiti ai sensi del precedente regolamento del 22 aprile 2009 come equivalenti ai certificati di modulo di cui al punto 3.32.

9.3 Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore previa approvazione della Segreteria di stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione SEFRI.

10 EMISSIONE

Associazione svizzera per l'esame socioprofessionale superiore


Otto Egli, Presidente 

Zurigo, il *16 aprile 2013*

Il presente regolamento d'esame è approvato.

Berna, il *23 aprile 2013*

Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione



Jean-Pascal Lüthi
Capodivisione Formazione professionale di base e superiore